



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 478 **del 17/06/2021**

nominato con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO F.F., prof. Pierfranco Conte _____

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Anna Maria Saieva _____

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti _____

OGGETTO: approvazione e sottoscrizione della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Verona per la realizzazione di tirocini curriculari dei propri studenti e neo laureati.

Note trasparenza: con il presente provvedimento si intende approvare e sottoscrivere la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Verona per la realizzazione di tirocini curriculari dei propri studenti e neo laureati

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- ✓ con deliberazione del Commissario Straordinario di questo Istituto n. 201 del 2 luglio 2014 è stata approvata la convenzione con l'Università degli Studi di Verona per l'effettuazione di tirocini formativi ed orientamento presso le strutture dello IOV da parte dei propri studenti e neolaureati, la quale aveva durata biennale con rinnovo tacito, salvo l'esercizio della facoltà di recedere dalla stessa da comunicarsi entro 3 mesi dalla scadenza secondo quanto disposto dall'articolo 6 comma 1 dello stesso testo convenzionale;
- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto con nota registrata al protocollo generale con n. 5168/21 del 17 marzo 2021 ha comunicato di esercitare la facoltà di cui all'articolo 6 comma 1 rece-

dendo dalla stessa convenzione, anche in ragione della necessità di sottoporre la stessa alla periodica valutazione da parte della Direzione di questo Istituto al fine di verificare la sussistenza dei presupposti nonché l'opportunità di provvedere al suo rinnovo, al tempo ha comunque manifestato la disponibilità alla futura approvazione di una convenzione ad hoc per tirocini curriculari;

- ✓ l'Università degli Studi di Verona, stante la comunicazione di recesso sopra menzionata della previgente convenzione per tirocini curriculari degli allievi dello stesso Ateneo, con nota registrata al protocollo generale con n. 6013/21 del 29 marzo 2021 ha richiesto, al fine di dare continuità al proficuo rapporto di collaborazione con l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S, la stipulazione di una nuova convenzione per tirocini curriculari dei propri allievi frequentanti tutti i corsi di studio, ivi compresi i corsi di alta formazione e master, con esclusione del corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e quello di Odontoiatria e Protesi Dentarie;

RITENUTO che:

sia opportuno provvedere alla stipulazione di una nuova convenzione per i tirocini curriculari di un numero limitato di studenti e neolaureati dell'Ateneo di Verona , e comunque nel rispetto dei limiti imposti dal D.M. n. 142 del 1998, poiché essa costituisce una delle manifestazioni dello stretto rapporto di collaborazione consolidatosi negli anni tra i due enti anche rispetto all'opportunità offerta agli allievi dei vari corsi di studio di svolgere, coerentemente con gli obiettivi formativi stabiliti nei relativi *curricula*, di svolgere periodi di formazione presso le diverse strutture di questo Istituto;

DATO ATTO che:

- ✓ la convenzione che si intende stipulare avrà durata biennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e verrà rinnovata esclusivamente su esplicita richiesta dell'ente promotore e previa valutazione da parte dell'ente ospitante alla scadenza del biennio, è comunque fatta salva la facoltà di esercitare il diritto di recesso da comunicare in forma scritta almeno tre mesi prima della data di scadenza;
- ✓ il testo di convenzione è stato specificamente modificato relativamente all'articolo 5 riguardante la disciplina del trattamento dei dati personali e della riservatezza prevedendo

che entrambi gli enti contraenti siano titolari del trattamento dei dati personali degli allievi tirocinanti oggetto dell'accordo, ciò al fine di adeguare la nuova formulazione dell'articolo 5 ai mutamenti normativi intervenuti con il GDPR 679/2016 e il D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

- ✓ la proposta di stipulazione della convenzione in parola ha ottenuto il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;

PRECISATO che:

- ✓ l'Università degli Studi di Verona provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei tirocinanti per la responsabilità civile contro terzi presso idonea compagnia assicurativa operante sul mercato, oltre che alla copertura assicurativa per infortuni presso l'INAIL, rimanendo a carico dell'Istituto Oncologico Veneto la sola segnalazione al soggetto promotore di qualunque infortunio dovesse eventualmente occorrere;
- ✓ le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del decreto legislativo 81 del 09 aprile.2008, e specificamente al soggetto promotore compete la garanzia della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 86/CSR del 25.05.2017, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale, mentre sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi relativi alla “formazione specifica” conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata, oltre che gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D. Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;

VISTO che:

- ✓ l'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione” prevede, infatti, che le Università possano promuovere tirocini di formazione

ed orientamento presso strutture e servizi sanitari pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge n. 1859 del 31.12.1962, al fine di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;

- ✓ il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, all'articolo 1 comma 2 stabilisce che i tirocini formative e di orientamento non costituiscono e tantomeno vincolano alla futura costituzione di rapporti di lavoro con l'ente ospitante;

CONSIDERATO che:

- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto, istituito con legge della Regione Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005, è stato riconosciuto, con decreto del Ministero della Salute rinnovato da ultimo in data 02.04.2020, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S., ai sensi del decreto legislativo 288/2003;
- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S in forma combinata in relazione alla sua matrice istituzionale di integrazione con l'Università, assume come propri valori di riferimento, tra gli altri, la “didattica e formazione”, garantendo lo svolgimento delle funzioni didattiche previste dai percorsi formativi di laurea e specializzazione e supportando la formazione di quelle figure professionali, nel cui percorso formativo è prevista l'acquisizione di competenze connesse all'attività assistenziale e rendendosi disponibile ad offrire agli studenti e neo laureati dell'Università di Verona la possibilità di svolgere un periodo formativo previsto da ciascun corso di studi al fine di realizzare una qualificata esperienza formativa purché ciò avvenga per un numero limitato di studenti o neolaureati che non ecceda i limiti sanciti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 142 del 1998;
- ✓ dal combinato disposto tra l'articolo 2 comma 1 lett. e) e l'articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 26 del 2005 si desume che l'Istituto può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all'articolo 2, per le quali può stipulare accordi e convenzioni anche con istituzioni universitarie avendo tra le proprie finalità

quella di supportare, tramite idonee modalità, le istituzioni di istruzione e formazione curriculare oltre che post lauream;

Tutto ciò premesso si propone di approvare la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Verona per la realizzazione di tirocini curricolari a favore di studenti e neolaureati, di durata biennale con possibilità di rinnovo previa esplicita richiesta da parte dell'ente promotore.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali del Veneto n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 288/2003;

VISTA la legge regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico per quanto di rispettiva competenza;

VISTA la D.P.G.R.V. n. 41 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere il rinnovo della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Verona per la realizzazione di tirocini curricolari da parte dei propri studenti e neolaureati, che in allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di rilevare che detta convenzione avrà durata biennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa alcuna a carico del bilancio dell'Istituto;
4. di dare mandato alla U.O.C. Affari Generali, al Servizio Formazione e ai Direttori responsabili delle strutture aziendali nelle quali le attività di formazione saranno effettuate affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo On-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013;

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Benini –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione

- ~ è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;
- ~ inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° _____ fogli.

Padova, li

**Il Direttore
UOC Affari Generali**



Rep. n.

Prot. n.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA, con sede in Verona, via dell'Artigliere n. 8, codice fiscale 93009870234, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Pier Francesco Nocini, nato a Verona il 30.06.1956, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del 15.09.09 e del Consiglio di Amministrazione del 25.09.09;

E

L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S., ente di diritto pubblico, con sede a Padova (PD) 35134 via Gattamelata n°64 nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Patrizia Benini nata ad Arco (TN) il 10/06/1959, di seguito denominato "Soggetto Ospitante"

(di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti")

PREMESSO

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, integrata dall'art. 41 della L.R. n. 3 del 13 marzo 2009, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, integrata dall'art. 41 della Legge della Regione Veneto. n. 3 del 13 marzo 2009, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero limitato di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Verona, e comunque nel rispetto dei limiti imposti dall'articolo 1 comma 3 lettera c del decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 attuativo dell'art. 18 della Legge n. 196 del 24 giugno 1997 ed in ottemperanza del D.Lgs. n. 81/08 si stabilisce fin d'ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'attività lavorativa, la struttura ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.



ART. 2 - Tirocinio

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della Legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro e tantomeno vincola alla futura costituzione di rapporti di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'Istituto;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico del soggetto promotore INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 3 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- osservare le norme contenute nel Codice di Comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto reperibile sul sito istituzionale al seguente link <https://www.ioveneto.it/wp-content/uploads/2021/03/CODICE-DI-COMPORTAMENTO-DEFINITIVO-2014.pdf>
- osservare le norme contenute nel Codice Etico dell'Università di Verona reperibile sul sito istituzionale al seguente link https://www.univr.it/it/statuto-e-regolamenti#categdoc_3301

ART. 4 - Coperture assicurative

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore il quale segnala a sua volta agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore stesso).



Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART.5 - Privacy

Il trattamento dei dati personali forniti da studenti tirocinanti e dipendenti, raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso lo IOV, quest'ultimo e il soggetto Promotore convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: l'Università degli Studi di Verona mette a disposizione la propria informativa sul proprio sito istituzionale: <https://www.univr.it/privacy>; mentre lo IOV provvederà a rilasciare la propria informativa secondo le proprie procedure interne.

I dati degli studenti tirocinanti trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Sono autorizzati a trattare i dati degli studenti tirocinanti i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, di soggetto promotore e di soggetto ospitante la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex Regolamento, art. 29.

Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante agli studenti tirocinanti che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, gli studenti tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

Ove necessario, l'Ente Ospitante, quale titolare del trattamento, designerà i tirocinanti-specializzandi quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la propria responsabilità.

ART.6 – Durata e recesso

La presente convenzione ha durata di due anni a decorrere dalla data di stipulazione e viene rinnovata su esplicita richiesta dell'ente promotore e previa valutazione da parte dell'ente ospitante alla scadenza del biennio, salvo disdetta da comunicare in forma scritta almeno tre mesi prima della data di scadenza.



ART. 7 - Foro competente

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 7 comma 5 e 133 del D.Lgs n. 104 del 2010.

ART. 8 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
IL RETTORE (Prof. Pier Francesco Nocini)

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Dott.ssa Patrizia Benini)

Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le seguenti clausole della convenzione di tirocinio: art. 4 in materia di copertura assicurativa, art. 6 in materia di durata e recesso e l'art. 7 in materia di foro competente.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
IL RETTORE (Prof. Pier Francesco Nocini)

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Dott.ssa Patrizia Benini)